



**OSSERVAZIONI AI RAPPORTI COMMISSIONALI SUL MMN 21/2017
CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI EMENDAMENTI IN ESSI PROPOSTI**

6950 Tesserete, 5 giugno 2018

**AL LODEVOLLE
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente complemento di informazione e a beneficio della discussione che sorgerà in seduta contestualmente alla discussione sul messaggio in oggetto ma pure con l'auspicio che le Commissioni trovino unitamente al Municipio una proposta il più possibile condivisa; il Municipio prende posizione scritta sui rapporti commissionali pervenuti il 2 maggio 2018 (Commissione delle Petizioni e della Legislazione, CdP) e l'8 maggio 2018 (Commissione della Gestione, CdG)) con particolare riferimento agli emendamenti che essi propongono.

Questa modalità è adottata poiché, dall'esame di dettaglio dei rapporti commissionali e degli emendamenti in essi contenuti emerge chiaramente che la proposta municipale, qualora le modifiche commissionali dovessero essere accettate, risulterebbe sostanzialmente modificata. Ciò di principio è senza dubbio accettabile, ma va considerato che questo implicherebbe per la natura delle modifiche proposte e ritenuto che lo scrivente non intende aderirvi in toto per i motivi che illustreremo in seguito, il rinvio al Municipio del messaggio per la sua riformulazione (cfr. art. 38 cpv. 2 LOC). Stiamo infatti parlando di emendamenti sostanziali, che influirebbero e non poco sul progetto proposto dal Municipio, sia in termini finanziari che in termini organizzativi.

Emendamenti inoltre, che per le ragioni che andremo a spiegare e a nostro modesto avviso, non permettono di rispettare i disposti legali cardine superiori che sono poi alla base della riforma proposta e che si riassumono in sostanza nel rispetto del principio della causalità che deve essere garantita idealmente con un tasso di copertura dei costi del 100% (cfr. art. 17 del Regolamento proposto e non emendato dalle Commissioni).

Copertura dei costi non garantita:

Fatta tale premessa, abbiamo provato a prendere in considerazione le proposte formulate dai due rapporti, che in buona sostanza si possono considerare simili. La differenza più marcata è sulle tariffe proposte per gli scarti vegetali in quanto la CdG propone una tassa da fr. 1.00 a fr. 10.00 per sacco da 200l, mentre la CdP propone la gratuità da 20 a 30 sacchi da 200l (che in buona sostanza è ciò che avviene ora con la tessera introdotta nel 2017, con la differenza che vi è la gratuità per 40 sacchi; sistema che ci ha insegnato che in buona sostanza nessuno paga il verde perché la cittadinanza lo riesce a smaltire con una sola tessera all'anno).

Dalle nostre proiezioni, prendendo in considerazione per comodità e semplicità la proposta della Gestione per gli scarti vegetali (utilizzando però l'importo massimo della forchetta proposto di fr. 10.00 per sacco da 200l, oltre alla tassa base massima pure proposta per l'utenza singola di fr. 100.00, rispettivamente di fr. 130.00 per le famiglie - e già questo dovrebbe far pensare poiché utilizzando il massimo della forchetta non si ha alcun margine futuro e ciò significa che le forchette proposte non sono consone) e mantenendo invece per tutte le altre utenze la proposta municipale (vedremo in seguito il perché di questa scelta), la copertura totale dell'intero servizio si attesterebbe al **66%** (oggi, senza la tassa sul sacco siamo al 69% cfr. MMN 21/2017 p. 8).

Copertura assolutamente insufficiente per Legge e peraltro che si discosta da quella minima che si auspicava di raggiungere con la proposta municipale di quasi 15 punti percentuali.

Infatti, con le proiezioni eseguite sulla base della proposta municipale si preventivava una copertura minima dell'**80.72%**.

Insufficienza del margine di manovra con le forchette proposte:

È importante rilevare che le Commissioni, proponendo una forchetta della tassa base che va da fr. 60.00 a fr. 100.00 per le utenze singole e da fr. 60.00 a fr. 130.00 per le famiglie non forniscono nemmeno la possibilità teorica di raggiungere un tasso di copertura accettabile e meglio più vicino all'80%. Pertanto, si può senza dubbio affermare che le proposte commissionali di fatto non rispettano e non possono rispettare in partenza i principi legali superiori e questo ci spinge a non poterle accettare.

Per potersi avvicinare alla soglia dell'80% le tasse per persone singole dovrebbero attestarsi a fr. 130.00, rispettivamente fr. 190.00, che rappresentano gli importi richiesti attualmente alle economie domestiche. È pertanto palese che se fosse possibile applicare tali tariffe, tenuto conto dell'obbligo di introdurre la tassa sul sacco, le famiglie Capriaschesi si vedrebbero confrontate con un importante aggravio finanziario.

Va altresì considerato che se da una parte si potrebbe ritenere accettabile la proposta di semplificazione dell'imposizione della tassa di base per le economie domestiche in sole due categorie; tale misura non è più sostenibile se vi si aggiungono le altre proposte che incidono giocoforza sull'ammontare e di conseguenza sulla copertura di tale tassa.

Gratuità della raccolta degli scarti vegetali e dei rifiuti organici:

Misure quali la quasi gratuità del verde (CdP) o comunque con una sostanziale riduzione di tale tassa (CdG), gestione che da sola crea costi per ca. fr. 100'000.00 annui. Altra misura quella della raccolta gratuita degli scarti organici da economie domestiche, servizio senza dubbio interessante, ma che genererebbe a grandi linee costi stimabili in diverse decine di migliaia di franchi annui da imputare giocoforza sulla tassa di base.

Illegalità delle proposte formulate per la definizione delle singole tasse:

A ciò va poi aggiunto che per costante giurisprudenza il prelievo di tributi pubblici, quindi pure di tasse (ad eccezione delle tasse di cancelleria), è possibile solo se si fonda su di una norma di Regolamento comunale. La norma, con le dovute distinzioni a dipendenza del tipo di tassa, deve determinare il soggetto imponibile, l'oggetto e le basi di calcolo dei tributi (ABC del Consigliere comunale, scheda V.A / 2).

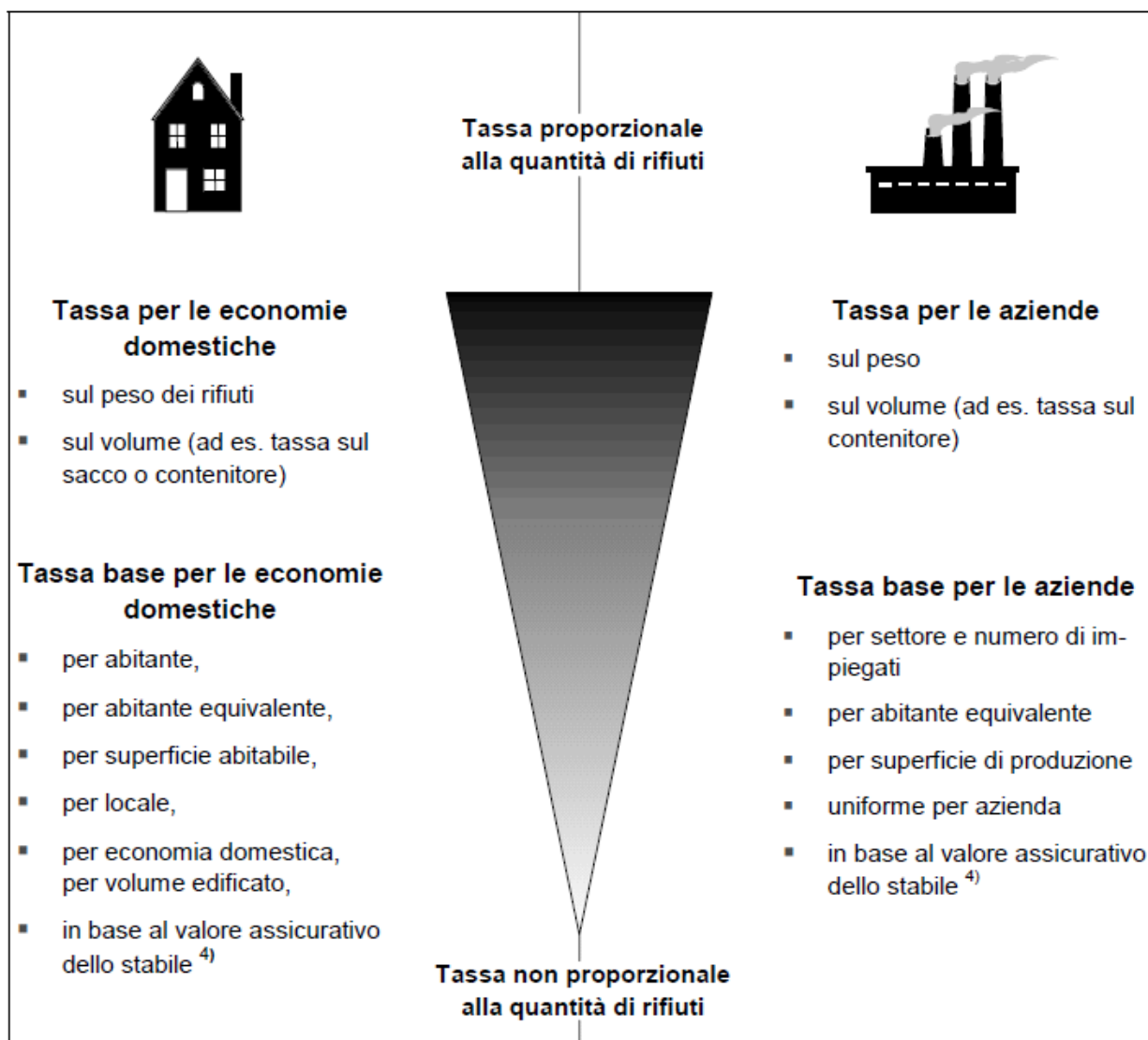
Alla luce di quanto sopra rileviamo come la proposta di emendamento della Commissione della Gestione dell'art. 15 cpv. 2, ad eccezione delle lettere a) e b) ed in subordine lo stralcio delle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 15 cpv. 3, non rispetti il principio della definizione delle basi di calcolo delle tasse.

A ciò si potrebbe obiettare che effettivamente anche il Regolamento in vigore non rispetti tale principio, ma uno degli obiettivi della proposta di nuova regolamentazione era anche quello di correggere alcune storture non perfettamente conformi alle disposizioni di Legge ed alla giurisprudenza in materia di pubblici tributi.

Conclusioni:

In sunto, nell'ottica di rispettare i principi alla base della proposta municipale e dettati dalla giurisprudenza, lo scrivente vi chiede di riesaminare a fondo le proposte di emendamento al Regolamento, che vogliamo qui ricordare è stato elaborato sulla base dei regolamenti tipo oggi disponibili e soprattutto sottoposto per un preesame alla SEL e al Dipartimento del Territorio, che lo avevano avallato dopo avervi apportato lievi modifiche, che peraltro spingevano per l'appunto verso la maggior copertura dei costi di gestione e la legalità delle proposte formulate nell'ambito in particolare della definizione delle tariffe.

Più in generale, preso atto che la proposta di adottare il concetto dell'abitante equivalente non è piaciuta, potremmo senza dubbio accettare di abbandonarla per quanto attiene alle economie domestiche per le quali di fatto a livello di incassi totali poco o nulla muterebbe (discorso diverso per la proporzionalità come ben illustra la tabella seguente già proposta con il Messaggio), ma questa non può essere abbandonata per le altre categorie.



O meglio per queste, se non piace il concetto proposto, è comunque indispensabile trovarne un altro che permetta di definire le singole tasse nel rispetto della legalità e non nell'arbitrio.

Esame dei singoli emendamenti:

Di seguito, nell'ottica di facilitare il compito del riesame riprendiamo i singoli emendamenti che riteniamo critici con un breve commento.

Commissione delle Petizioni e della Legislazione:**Art. 2 cpv. 3****Scarti vegetali e organici**

A prescindere da quanto detto in precedenza circa la gratuità di questi servizi e l'impatto che ciò genera sui costi, rileviamo che è impensabile parificare, come proposto, l'organizzazione di questi servizi a quello dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto attiene ai rifiuti organici, sarebbe peraltro, auspicabile un invito ad organizzare tale servizio in un secondo tempo. Da questo punto di vista, il Municipio è consapevole che si tratterebbe di un servizio apprezzabile, ma va pure riconosciuto che ad oggi le esperienze maturate in altri comuni (cfr. Losone) non sono del tutto positive. Pure a livello federale il tema è ampiamente discusso e in evoluzione, fermo restando che non ci sono indicazioni univoche sulla loro gestione.

Rimarchiamo peraltro, che con l'introduzione della tassa sul sacco, i grossi produttori di scarti organici (vedi ristoranti) saranno comunque caldamente invogliati a trattare tali scarti separatamente. Infatti, noi stessi per i nostri servizi di refezione, già oggi facciamo capo ad aziende private che forniscono appositi contenitori e relativo servizio di raccolta settimanale per tutti gli scarti da cucina. Questo modello sarà evidentemente automaticamente incentivato dal momento in cui sarà introdotta la tassa sul sacco.

Siamo dell'opinione che in questa fase è importante per l'ente pubblico poter introdurre questo epocale cambiamento di paradigma legato alla tassa sul sacco, che come riferito a più riprese muterà notevolmente le abitudini dell'utenza. Poi a distanza di un paio di anni dall'introduzione, a bocce ferme, si potrà senza dubbio calibrare il sistema e soprattutto introdurre nuovi servizi a beneficio di tutti, ma come detto una volta assestate le abitudini, le quali saranno pure influenzate da una lunga serie di iniziative anche di carattere privato come quelle della raccolta dei rifiuti organici.

Art. 8 cpv. 1

In aggiunta a quanto riferito qui sopra e a titolo generale circa gli scarti vegetali e gli scarti organici, la richiesta di creare almeno 3 punti di raccolta ci pare eccessiva.

Come spiegato nel messaggio l'intenzione del Municipio è l'organizzazione di una sola piazza perfettamente attrezzata e aperta 6 giorni su 7. L'alternativa di 3 piazze ci costringerebbe ad organizzare aperture differenziate, perché altrimenti ciò non sarebbe finanziariamente sostenibile (ricordiamo che tali costi devono poi essere riversati sulla tassa base e in seconda battuta sulle imposte).

Più in generale il Municipio dovrebbe essere messo nelle condizioni di agire nell'ambito organizzativo in autonomia e rapidamente in funzione delle contingenze, senza un simile vincolo a livello di Regolamento.

Sul concetto enunciato nel primo capoverso dell'articolo da parte del Municipio, ci teniamo a precisare che esso voleva rispondere al principio per il quale vorremmo responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini circa l'importanza di compostare gli scarti vegetali quanto più possibile al domicilio. Ricordiamo al proposito quanto già indicato nel messaggio circa il sistema di trattamento centralizzato di tali scarti, il quale è sicuramente meno ecologico di quello effettuato dai singoli cittadini al domicilio.

Art. 9 cpv. 1

Confermiamo la proposta formulata. Quella commissionale a nostro avviso non è corretta o comunque rischia di essere fuorviante. Il concetto di persone fisiche o giuridiche residenti (con le eccezioni citate nel medesimo articolo riferito per l'appunto e ad esempio agli organizzatori di eventi non domiciliati) è quello pure auspicato dai regolamenti tipo e chiarisce inequivocabilmente chi sono gli utenti autorizzati diversamente dalle "persone soggette al prelievo della tassa base annuale".

Art. 16 cpv. 2

Per quanto attiene alla proposta della tesserina per gli scarti vegetali ribadiamo quanto riferito nel presente documento a pagina 3. Questa proposta ricalca quella da noi attuata nel 2017 e 2018 e in sostanza equivale alla gratuità del servizio i cui costi generati e ingenti però ricadono su tutta l'utenza, compresa quella che di scarti vegetali non ne produce o li composta autonomamente.

Art. 16 cpv. 3

La proposta formulata per i rifiuti ingombranti di fatto rende il servizio quasi gratuito e anche in questo caso ciò non lo riteniamo rispettoso del concetto della proporzionalità e della causalità. Il limite di 1 mc, seppur già di per sé difficile da gestire aveva il pregio di invitare gli utenti con importanti quantitativi ad assumersene il costo oltre che a compattare e smontare gli oggetti consegnati per rientrare in tale limite e di rimando a rivolgersi direttamente ai centri di raccolta centralizzati privati per quantitativi più ingenti.

Contrariamente, il limite di 3 mc proposto dalla Commissione, non avrebbe queste implicazioni e oltretutto creerebbe anche problemi organizzativi all'ecocentro comunale, in quanto il veloce



riempimento/svuotamento delle benne rischierebbe di essere difficilmente pianificabile con conseguenze negative sugli ingenti costi che tale servizio genera.

Art. 16 cpv. 4

A questo proposito ribadiamo che i costi di smaltimento sono coperti dalla tassa sul sacco e non da una tassa come quella qui proposta. Inoltre, il Regolamento deve fissare un massimo e un minimo, pertanto anche da questo punto di vista la proposta così come formulata non può essere accolta.

Commissione della Gestione:

Art. 14 cpv. 4 e 15 cpv. 2 e 15 cpv. 3

Richiamiamo quanto detto in questo documento sulla proposta relativa alle economie domestiche, ricordando per l'appunto che dal punto di vista finanziario è accettabile in quanto da sola non implica importanti cambiamenti rispetto a quella municipale.

Mentre per le altre categorie non possiamo accettare la proposta formulata poiché priva della definizione della base di calcolo dei tributi (vedi pagina 3).

A titolo di esempio non è ammissibile definire da fr. 60.00 a fr. 200.00 la tassa base degli esercizi pubblici.

Con una simile norma, al lato pratico, il Municipio e di rimando l'amministrazione si troverebbe a stabilire le singole tasse per i singoli esercizi senza un criterio che eviti il rischio di decisioni arbitrarie.

Al di là del concetto legale che da solo inficia le proposte, ci preme rilevare che le forchette indicate dalla Commissione sono in molti casi esageratamente basse.

L'esempio sopra riportato per gli esercizi pubblici è calzante da questo punto di vista. Infatti, l'importo massimo previsto di fr. 200.00 e comunque la forchetta è molto limitante, per una categoria di utenze innanzitutto molto diversa tra loro (si pensi al piccolo bar o snack bar di quartiere per rapporto ad un ristorante con coperti interni e esterni) e secondariamente categoria che ad ogni modo genera importanti costi in relazione ai quantitativi di RSU che produce e che sarebbe chiamata a pagare al massimo poche decine di franchi in più per rapporto ad un nucleo familiare.

Siamo convinti che questa tipologia di utenza debba contribuire, secondo il principio causale, in maniera più importante ai costi generali che genera.



Art. 16 cpv. 2 e 16 cpv. 3

Per quanto attiene agli scarti vegetali e gli ingombranti ci rimettiamo a quanto già detto in relazione alle proposte della Commissione delle Petizioni che a nostro avviso valgono anche in questo contesto seppur con le distinzioni specifiche in relazione alle differenze delle due proposte commissionali.

Alla luce di tutto ciò il Municipio intende organizzare una riunione congiunta con i relatori e Presidenti delle due Commissioni incaricate, al fine di elaborare una proposta che possa raccogliere il più ampio consenso possibile.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Risoluzione municipale no. 445 del 4 giugno 2018.